

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo

Tel. 0465/674001 - Fax 0465/670270

e-mail: info@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227

STATUTO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pieve di Bono n. 36 dd. 27.11.2006,
entrato in vigore il 30.12.2006, e modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Pieve
di Bono n. 18 dd. 05.08.2014 e con decreto del Commissario Straordinario del Comune di
Pieve di Bono-Prezzo n. 21 dd. 08.03.2016*

SOMMARIO

PREAMBOLO	5
TITOLO I - PRINCIPI	6
Articolo 1. <i>Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore</i>	6
articolo 2. <i>Principi ispiratori e obiettivi programmatici</i>	6
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	6
Articolo 3. <i>Nozione</i>	6
Articolo 4. <i>Regolamento</i>	7
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	7
Articolo 5. <i>Richieste di informazioni, petizioni e proposte</i>	7
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	8
Articolo 6. <i>(abrogato)</i>	8
Articolo 7. <i>Consulte, comitati e conferenze</i>	8
CAPO III – REFERENDUM.....	9
Articolo 8. <i>Norme generali</i>	9
Articolo 8bis. <i>Referendum confermativo delle modifiche statutarie</i>	10
Articolo 9. <i>(abrogato)</i>	11
Articolo 10. <i>(abrogato)</i>	11
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	11
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	11
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	11
Articolo 11. <i>Attribuzioni</i>	11
Articolo 12. <i>Convocazione</i>	12
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	12
Articolo 13. <i>Attribuzioni e funzionamento</i>	12
Articolo 14. <i>Composizione</i>	12
Articolo 15. <i>Consigliere delegato</i>	13
Articolo 16. <i>Mozione di sfiducia</i>	13
SEZIONE III - IL SINDACO	13
Articolo 17. <i>Attribuzioni</i>	13
CAPO II - ALTRI ORGANI	14
Articolo 18. <i>Il Presidente del Consiglio</i>	14
Articolo 19. <i>Gruppi consiliari</i>	14
Articolo 20. <i>Il Consigliere comunale</i>	14
Articolo 21. <i>Commissioni</i>	15
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO.....	15
Articolo 22. <i>Norme generali</i>	15
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	16

Articolo 23. <i>Principi</i>	16
Articolo 24. <i>Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	16
TITOLO V – GARANZIE	16
Articolo 25. <i>Opposizioni e ricorsi</i>	17
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	17
Articolo 26. <i>Il Difensore civico</i>	18
articolo 27. <i>Incompatibilità e ineleggibilità</i>	18
articolo 28. <i>Attivazione dell’istituto</i>	18
TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	18
Articolo 29. <i>Principi</i>	18
Articolo 30. <i>Forma di gestione amministrativa</i>	19
Articolo 31. <i>Organizzazione</i>	19
Articolo 32. <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco</i>	20
Articolo 33. <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta</i>	20
Articolo 34. <i>Il Segretario comunale</i>	21
Articolo 35. <i>Rappresentanza in giudizio</i>	22
TITOLO VII - ATTIVITA’	22
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	22
Articolo 36. <i>Enunciazione dei principi generali</i>	22
Articolo 37. <i>Convocazioni e comunicazioni</i>	22
Articolo 38. <i>Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	23
Articolo 39. <i>Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	23
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA.....	23
Articolo 40. <i>I regolamenti</i>	23
Articolo 41. <i>Le ordinanze</i>	23
Articolo 42. <i>Sanzioni amministrative</i>	23
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	24
Articolo 43. <i>Procedimento amministrativo</i>	24
Articolo 44. <i>Istruttoria pubblica</i>	24
Articolo 45. <i>Regolamento sul procedimento</i>	24
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	24
Articolo 46. <i>Principi</i>	24
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA	25
Articolo 47. <i>Linee programmatiche</i>	25
Articolo 48. <i>Programmazione finanziaria - controllo</i>	25
Articolo 49. <i>Gestione - controllo</i>	25
Articolo 50. <i>La gestione del patrimonio</i>	26
Articolo 51. <i>Servizio di tesoreria</i>	26
Articolo 52. <i>Il revisore dei conti</i>	26

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	26
Articolo 53. <i>Norme generali</i>	26
Articolo 54. <i>Tariffe</i>	27
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
Articolo 55. <i>Revisioni dello Statuto</i>	27
Articolo 56. <i>Norme transitorie</i>	27
Articolo 57. <i>Disposizioni finali</i>	27

PREAMBOLO

La Pieve di Bono risulta fra le antiche sette Pievi che costituivano il territorio delle Giudicarie, una valle che per la sua posizione geografica, ha da sempre svolto l'importante ruolo di collegamento tra le terre lombarde e quelle nordiche, sviluppando un incontro di culture diverse.

In questo specifico contesto storico le popolazioni locali, distribuite in "ville" (villaggi), si identificavano nella MAGNIFICA COMUNITÀ che aveva il proprio centro religioso a Creto nella chiesa di S. Giustina, ed il proprio centro politico a Frugone (Agrone) e che si governava democraticamente secondo gli Statuti che ogni Comunità si dava nell'ambito dei provvedimenti legislativi del Principato Vescovile di Trento di cui era parte integrante sia a livello politico che amministrativo e religioso.

Tale forma di amministrazione cadde con la fine del Principato Vescovile nel 1803. Sotto il dominio austriaco ogni paese della Pieve costituiva un comune singolo, con proprio catasto, propri possedimenti e propria amministrazione civica.

Da notare che durante il Medioevo la Pieve viene coinvolta nelle vicende, spesso drammatiche, legate alla famiglia Lodron, uno dei cui rami trovò sede nel Castel Romano.

Durante il Risorgimento italiano, nel 1866, le truppe garibaldine che muovevano verso il Trentino, giunsero fino a Cologna, dove lo stesso Garibaldi insediò per qualche giorno il suo quartiere generale.

Nella prima guerra mondiale 1914-18 tutta la Conca di Pieve di Bono restò direttamente interessata alle vicende belliche fra gli eserciti austro-ungarico ed italiano. Le popolazioni locali furono costrette ad abbandonare i propri villaggi, che poi finirono bombardati o incendiati, per andare "profughe" verso zone più sicure.

La povertà di un'economia basata quasi totalmente sull'allevamento del bestiame e su pochissima agricoltura motivò il fenomeno dell'emigrazione, per cui centinaia e centinaia di persone cercarono lavoro temporaneo o definitivo oltreoceano, specialmente nelle Americhe ed in Australia.

Durante il periodo fascista tutti i Paesi della Conca furono riuniti, con R.D. 29.01.1928 N° 176 in un unico comune denominato Comune di Pieve di Bono con sede municipale in Creto. Successivamente, in virtù della L.R. 23.08.1952 N° 28 i paesi di Bersone, Daone, Praso e Prezzo hanno riottenuto la propria autonomia, mentre Agrone, Creto, Cologna, Por e Strada hanno costituito il nuovo Comune mantenendo sia la denominazione sia la sede municipale. Tuttavia le frazioni godono dell'autonomia amministrativa dei beni demaniali esercitata attraverso le ASUC (Amministrazione Separata di Uso Civico) fatta eccezione per la frazione capoluogo dove l'Amministrazione dell'Uso Civico è stata assunta dal Consiglio Comunale.

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

1. Il Comune è costituito territorialmente dalle frazioni di Agrone, Cologna, Creto, Por e Strada con capoluogo nella frazione di Creto.

2. Il Comune confina con i Comuni di Prezzo, Bersone, Praso, Lardaro, Tione, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sotto, Cimego e Castel Condino.

3. Il Comune di Pieve di Bono ha la propria sede nella frazione capoluogo di Creto.

4. Lo stemma del Comune è stato concesso con Decreto Regio il 14 novembre 1935 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 16 dicembre 1937. Descrizione: Troncato, nel primo di rosso al castello d'argento, su una pianura ristretta di verde, nel secondo d'azzurro al monte di nove cime, pure di verde.

5. Il gonfalone del Comune è stato concesso con Decreto Regio il 14 novembre 1935 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 16 dicembre 1937. Descrizione: Drappo di colore rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI PIEVE DI BONO". Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati. L'asta sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Articolo 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. I Principi costituiscono più che una necessità giuridica, un'enunciazione delle peculiarità locali, nella linea di confermare come l'autonomia statutaria si presti ad essere conformata, nell'ambito dell'ordinamento, alle esigenze delle singole Amministrazioni, intese non come Amministrazioni di governo ma come Comunità.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Articolo 3. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte

di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Articolo 4. *Regolamento*

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5. *Richieste di informazioni, petizioni e proposte*

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, anche attraverso loro forme associative con un numero di aderenti non inferiore al dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
- c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, anche attraverso loro forme associative con un numero di aderenti non inferiore al dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 6.

Abrogato.

Articolo 7. *Consulte, Comitati e Conferenze*

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco periodicamente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Articolo 8. *Norme generali*

1. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in relazione a problemi e materie di competenza locale nonché confermativi dello Statuto come disciplinato dal successivo Articolo 8bis.

2. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) al regolamento interno del consiglio comunale;
- b) al bilancio preventivo e consuntivo; ai tributi e tariffe locali; ai provvedimenti di assunzione di mutui o emissione di prestiti;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) agli atti relativi al personale del Comune;
- e) ad atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive di singoli individui;
- f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;
- h) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso o nei due anni precedenti.

4. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:

- a) non siano di esclusiva competenza comunale;
- b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.

5. Il referendum può essere richiesto:

- a) da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Tale numero non può comunque essere inferiore a quaranta. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il dieci per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione interessata;
- b) dal Consiglio comunale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

6. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in modo breve, chiaro e preciso, per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura

referendaria.

7. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il giudizio di ammissibilità viene espresso da parte di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

8. Dopo la notifica della decisione di ammissibilità del referendum i promotori procedono alla raccolta delle sottoscrizioni da compiersi entro i successivi centottanta giorni.

9. Il referendum è indetto entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta e decorsi almeno trecentosessanta giorni dalla precedente tornata. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo o qualora il Consiglio comunale sia sospeso dalle funzioni o sciolto, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. Non può tenersi più di una tornata referendaria all'anno.

10. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

11. Il referendum è valido qualora alla consultazione partecipi almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le proposte sottoposte a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

12. Nel caso di referendum abrogativo le relative norme si intendono abrogate con effetto dalla proclamazione dell'esito favorevole all'abrogazione stessa.

13. L'approvazione di un referendum consultivo o propositivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini fortemente impegnativa rispetto alle successive decisioni. Il consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro tre mesi dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

14. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Articolo 8bis. Referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. E' ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.

2. La richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario. La dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro trenta giorni dalla presentazione.

3. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato

attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni autenticate devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum.

4. Ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dall'Articolo 8 del presente Statuto.

Articolo 9.

Abrogato.

Articolo 10.

Abrogato.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11. *Attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pieve di Bono o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità intera;
- b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

c) l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera b), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato sui progetti preliminari o definitivi delle opere;

d) la nomina del revisore dei conti.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Articolo 12. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Articolo 13. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Articolo 14. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti la Giunta, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore.

Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Articolo 15. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 16. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Articolo 17. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua

amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Articolo 18. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 19. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Ai gruppi consiliari sono comunicate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Articolo 20. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Articolo 21. Commissioni

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni permanenti e Commissioni speciali per l'esame di specifiche questioni, stabilendone con apposita deliberazione la composizione e le competenze.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntalesca.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Articolo 22. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti

preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 23. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 21 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Articolo 24. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 25. *Opposizioni e ricorsi*

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 26. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Articolo 27. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Articolo 28. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 29. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di

decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Articolo 30. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 32 e 33 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Articolo 31. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 30 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 30 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono

le funzioni di cui al comma 2 lettera a), l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Articolo 32. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni, nulla osta, concessioni e altri atti di assenso comunque denominati;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi, contratti e convenzioni di ogni natura con altre amministrazioni pubbliche e società partecipate;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dalla legge e dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e), attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Articolo 33. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, sulla base degli atti di programmazione approvati dal Consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adotta gli atti di indirizzo e di gestione necessari per l'attuazione del programma amministrativo, nel rispetto del principio generale di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di

giudizi promossi da terzi;

- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) indice i concorsi di idee e di progettazione;
- f) approva gli accordi transattivi e bonari;
- g) provvede al rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi previsti dalla legge;
- h) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- i) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, dispone in ordine ai beni immobili comunali ed al patrimonio boschivo nonché in merito a locazioni, affitti, comodati di beni di terzi ed alla concessione a terzi della gestione dei servizi;
- j) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
- k) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- l) gestisce le convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche;
- m) programma le iniziative e attività culturali;
- n) individua e classifica le strade forestali e gestisce gli interventi per lo sviluppo delle zone montane;
- o) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dalla legge e dai regolamenti.

2. La Giunta comunale può assegnare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Articolo 34. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 30 commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

- c) presiede le commissioni di concorso e di selezione per l'assunzione di personale;
- d) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- e) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- f) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 35. *Rappresentanza in giudizio*

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 36. *Enunciazione dei principi generali*

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 37. *Convocazioni e comunicazioni*

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi

telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Articolo 38. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.

Articolo 39. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e del Revisore dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 40. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Articolo 41. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Articolo 42. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune

con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 43. *Procedimento amministrativo*

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Articolo 44. *Istruttoria pubblica*

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Articolo 45. *Regolamento sul procedimento*

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 46. *Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in

particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Articolo 47. *Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di dieci giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di due quinti dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

Articolo 48. *Programmazione finanziaria - controllo*

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione.

Articolo 49. *Gestione - controllo*

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Articolo 50. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 51. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Articolo 52. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 53. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere supportata dalla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti e del conseguente tasso di copertura.

Articolo 54. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici, e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 55. Revisioni dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Articolo 56. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 14 comma 1 e 23 comma 3 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Articolo 57. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della

Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.